

08004302202		
TRIBUNALE DI LOCRI		
N. 512/2026	Data 27/02/2026	
UOR	CC	RUO
Funzione	Descrittiva	Attività
Fascicolo N.	Sottofascicolo	



DECRETO N. 8/26 TRIBUNALE DI LOCRI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilevato che, con DM n. 206/2024 del 27.12.2024, recante disposizioni in materia di processo penale telematico, il regime di obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste, memorie, già previsto per le procedure di archiviazione è stato esteso alla richiesta di rinvio a giudizio e agli atti dell'udienza preliminare di cui agli artt. 416 e ss. c.p.p.; al rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p.); al rito alternativo del procedimento per decreto di cui agli artt. artt. 459 e ss. c.p.p.) e alla sospensione del decreto con messa alla prova di cui agli artt. 464 bis ess. c.p.p.);

rilevato, altresì, che con le Circolari Ministeriali Prot. DOG 31.12.2024 49698.U e seguenti la DGSIA ha fornito indicazioni operative in ordine alla disciplina transitoria relativa alle disposizioni normative di cui al suddetto decreto;

visto il DM 206/24 art. 1, comma 4, a norma del quale "*fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 sino al 31.3.2025 può avere altresì luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'art. 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste, memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale*"; rilevato che la normativa sopra richiamata individuava altre procedure per le quali l'obbligo della gestione telematica era destinata a entrare in vigore il 1°.4.25, in particolare:

- iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.;
- giudizio abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.) - libro VI titolo I;
- giudizio direttissimo (artt. 449 ss. c.p.p.) - libro VI titolo III;
- giudizio immediato (artt. 453 ss. c.p.p.) - libro VI titolo IV.

considerato che la normativa sopra richiamata individua altre procedure per le quali l'obbligo della gestione telematica era destinata a entrare in vigore il 31.12.2025, in particolare:

- in relazione alla disciplina delle intercettazioni per i soggetti abilitati interni di atti documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti;

M_DG.Tribunale di LOCRI - Prot. 27/02/2026.0000572.U



[Handwritten signature]

- in relazione al procedimento di impugnazione cautelare regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura e del sequestro probatorio per i soggetti abilitati interni ed esterni; vista la delibera del CSM avente ad oggetto "Criticità relative all'applicativo APP rilevate dagli Uffici Giudiziari. aggiornamento al 12.1.2025" nonché il parere del 10.12.2025 espresso sulla bozza di decreto di proroga trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura dal Ministero della Giustizia;

Visto il provvedimento del Procuratore della Repubblica di Locri del 05.01.2026, prorogato il 26.02.2026 con cui è stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art.175 bis comma 4 c.p.p. dell'obbligatorietà dell'utilizzo di App fino al **30.04.2026** relativamente ai seguenti atti:

- la richiesta di misure cautelari reali e personali, la richiesta di autorizzazione alla acquisizione dei dati concernenti il traffico telefonico e telematico e di autorizzazione alla acquisizione della messaggistica, la citazione diretta a giudizio e la convalida di arresti, fermi e sequestri, le intercettazioni e le procedure di impugnazione di misure cautelari reali e personali, *"ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di APP fino al completamento e all'applicazione piena della introdotta normativa citata"* ;

ritenuto che relativamente agli atti per cui è stato autorizzato il c.d. doppio binario dal citato provvedimento del Procuratore della Repubblica deve essere adottato corrispondente provvedimento del Tribunale che consenta la ricezione degli atti in forma cartacea e la emissione dei conseguenti atti in versione analogica;

ritenuto che, stante la fase sperimentale in atto ed il riscontrato malfunzionamento di APP 2.0, appare necessario autorizzare il deposito anche con modalità non telematiche da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

visto l'art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

premesso che una corretta interpretazione della norma porta a dover rifuggire da un'accezione restrittiva del concetto di malfunzionamento, dovendosene accogliere una confacente all'ambiente in cui l'applicativo eventualmente malfunzionante è calato, ossia quello giudiziario, ove un'adeguata organizzazione in materia di servizi informatici, da ritenersi doverosamente serventi alla sempre migliore amministrazione della giustizia, fa da presupposto ad un buon funzionamento degli stessi;

sentito per le vie brevi il MAGRIF per il settore penale, in atto con funzioni anche di referente distrettuale per l'innovazione e l'informatica, settore penale giudicante, e condivisene le osservazioni circa le immediate e non preventivabili criticità;

rilevato che pur a fronte della compiuta attività di profilazione del personale interessato appare indispensabile procedere ad una sperimentazione con un totale e reale doppio binario e, contestualmente alla stessa, ad una fattiva formazione del personale amministrativo e di magistratura, invece immediatamente proiettato all'utilizzo di ulteriori funzionalità mai prima testate;

ritenuto che in ragione di tutto quanto sopra, rilevato che ogni criticità - rallentante o bloccante e ad oggi non prevedibile - finirebbe con l'impattare con il regolare svolgimento dei procedimenti penali, con grave *vulnus* nei confronti delle parti tutte, emerge la necessità di procedere *gradualmente* all'ulteriore implementazione dell'applicativo APP.

ritenuto che il regime del *doppio binario* va, quindi, mantenuto sia nelle ipotesi già autorizzate dallo scrivente a far data dai decreti del 07 e 09.01.2025 (più volte prorogati), sia con riferimento alle attività oggetto del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.175 bis comma 4 c.p.p. adottato dal Procuratore della Repubblica di Locri, sia con riferimento *a tutte le attività nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio*;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p.;

Dispone, ad integrazione dei decreti redatti dallo scrivente in data 07 e 09.01.2025 (più volte prorogati), che, fino al **30.04.2026**, i magistrati, il personale amministrativo e il personale comunque interessato **possano** redigere e depositare anche con modalità analogiche e non telematiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni sia con riferimento alle attività oggetto del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.175 bis comma 4 c.p.p. adottato dal Procuratore della Repubblica di Locri in data 05.10.2026 (prorogato il 26.02.2026), sia con riferimento a tutte le attività nei procedimenti regolati dal libro IV titolo I capo VI e titolo II capo III del codice di procedura, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio. Ai sensi dell'art.111 ter comma 3 c.p.p. gli atti ed i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico a cura del personale di cancelleria, salvo che per la loro natura e specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.



Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione ed ai Coordinatori degli Uffici, ai Giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al MAGRIF per il settore penale giudicante, ai Presidenti dei Tribunali di Reggio Calabria e Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Locri, li 26.02.2026

Il Presidente del Tribunale
Dr. Ennio ACCURSO

